



# COMUNE DI CAMPONOGARA

## Provincia di Venezia

Piazza Mazzini, 1 - Tel 041/5139928 - Fax 041/5139938  
C.F. 00662440270 - 30010 CAMPONOGARA (Venezia)

### SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Sportello Unico per le Attività Produttive

Resp. Procedimento: Arch. M. Bullo - tel. 041/5139928

Resp. Istruttoria: P. Spolaore - tel. 041/5139934

Prot. n. 16175

li, 09/09/2005

Oggetto : Disciplina degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di intrattenimento.

### ORDINANZA N. 190

#### IL SINDACO

**Ritenuto** opportuno rivedere le disposizioni di cui all'ordinanza n. 12 del 20/02/1995, alla luce delle evoluzioni e dei cambiamenti delle abitudini della cittadinanza, introducendo criteri per consentire una migliore gestione degli esercizi disciplinati dalla presente ordinanza nella logica della collaborazione reciproca e all'insegna della vivibilità complessiva del comune;

**Considerato** necessario procedere a regolamentare diversamente gli orari dei pubblici esercizi e alle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di intrattenimento, dato che sono state introdotte importanti novità normative;

**Visto** l'articolo 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773;

**Visto** l'art. 8 della Legge 25.8.1991 n. 287;

**Vista** la Legge Regionale n. 40 del 14 settembre 1994;

**Visto** l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000;

**Vista** la circolare della Regione Veneto n. 61358/49.03 del 31/01/2005, in merito alla facoltatività del giorno di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**Tenuto** conto delle esigenze dei consumatori;

**Visto** che con nota del 25/07/2005 prot. n. 13712 è stata inviata proposta di ordinanza sindacale alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'Azienda di Promozione Turistica e le Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in ambito regionale;

**Preso atto** che entro il termine assegnato non sono stati presentati rilievi alla proposta in oggetto;

**DISPONE**

per le ragioni indicate in premessa, che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività ad essi collegate o equiparate, nonché delle attività di intrattenimento:

## CAPO I

### Orari dei pubblici esercizi e similari

#### **ART. 1 – FASCIA ORARIA DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO**

a) ESERCIZI DI TIPO “A”

(Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari).

Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio di 6 (sei) ore giornaliere,
- potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 16 (sedici) ore giornaliere.

b) ESERCIZI DI TIPO “B” e “D”

(Bar, caffè., gelaterie, pasticcerie, esercizi similari e in tutti gli altri locali in cui viene effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande).

Nella fascia oraria compresa tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio di 6 (sei) ore giornaliere,
- potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 20 (venti) ore giornaliere.

c) ESERCIZI DI TIPO “C”

(Esercizi di tipo “A” e “B” in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di trattenimento e svago come: sale da ballo, da gioco, locali notturni ed esercizi similari).

Nella fascia oraria compresa tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo, ad eccezione delle sale da ballo e dei locali notturni la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 4 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 23, l'esercizio:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio di 6 (sei) ore giornaliere,
- potrà effettuare un orario facoltativo di massimo 13 (tredici) ore giornaliere.

L'attività di somministrazione svolta negli esercizi di cui al presente articolo dovrà essere effettuata esclusivamente durante l'orario di esercizio dell'attività di trattenimento e svago.

Qualora si tratti di sale da ballo e locali notturni, l'orario di attività deve essere continuato.

L'orario rilasciato per la suddetta categoria deve essere determinato in modo da assicurare sia all'interno che all'esterno dei locali, il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica. Quando sia richiesto da eccezionali ed

urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, ovvero laddove dai controlli effettuati dall'ARPAV emerga il mancato rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, il Sindaco, con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

## **ART. 2 – ORARI DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE**

Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o altre riunioni straordinarie di persone, seguono l'orario correlato della manifestazione. Il limite massimo di chiusura, tuttavia, in considerazione del fatto che le stesse vengono svolte prevalentemente nel periodo estivo ed all'aperto, nonché al fine di rispettare la vigente normativa in materia di inquinamento acustico e per la tutela della quiete pubblica, in via primaria, è stabilito entro le ore 24.00.

Eventuali segnalazioni di disturbo della quiete pubblica, saranno valutate dal Sindaco, al fine dell'eventuale emissione di ordinanza di riduzione dell'orario massimo di chiusura sopra evidenziato.

## **ART. 3 – ORARIO DELLE ATTIVITA' ALL'APERTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente art. 1, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato, deve cessare entro le ore 24.00, anche qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio.

Gli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "C", osservano l'orario stabilito per l'espletamento dell'attività all'aperto di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

## **ART. 4 – ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI**

- a) Gli esercizi misti di ristorazione, di cui alla lett. a) dell'art. 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287, e di somministrazione di cui alla lett. b) dello stesso articolo, devono applicare l'orario di apertura e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve essere preventivamente comunicato al Sindaco da parte del titolare dell'esercizio.
- b) Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione per la somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività economiche, devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per ciascuna specifica attività.

## **ART. 5 – ORARIO PASTICCERIE, ROSTICCERIE, ED ALTRE ATTIVITA'**

Gli esercizi che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, gastronomia, pizzerie per asporto anche artigianali, nonché laboratori adibiti esclusivamente alla produzione e vendita di

pasta fresca, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie “A-B-D”, fermo restando che l’orario dell’attività deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 07,00 e le ore 01.00 dopo la mezzanotte, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 6 e art. 9.

#### **ART. 6 DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI**

- a) L’orario di chiusura per tutte le tipologie di esercizi pubblici è prorogato fino alle ore 3.00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
  - 1) Dal 1° dicembre al 6 gennaio successivo compreso;
  - 2) I 15 giorni precedenti il Mercoledì delle Ceneri;
  - 3) Dal 1° al 25 agosto compreso;
  - 4) In occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali.
- b) Nei giorni 31 dicembre e primo gennaio non si applicano le limitazioni di cui alla presente ordinanza.

#### **ART. 7 – ESCLUSIONI**

Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano alle attività di somministrazione svolte:

- a) negli esercizi annessi agli alberghi o a altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dall’orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate;
- b) nei pubblici esercizi poste nelle aree di servizio lungo le autostrade, all’interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall’art. 1;
- c) a domicilio del consumatore;
- d) nei mezzi di trasporto pubblico;
- e) nelle mense aziendali;
- f) negli spacci degli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno;
- g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- h) per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche.

#### **ART. 8- ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE COLLOCATI IN AREE PARTICOLARI**

Gli esercizi di cui alla lettera “B” dell’art. 5 della legge 25/08/1991 n. 287, situati all’interno dell’area di mercati ortofrutticoli od ittici all’ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l’attività del mercato, possono anticipare l’apertura in corrispondenza degli orari del mercato stesso, nel rispetto comunque dell’orario massimo di venti ore giornaliere e senza possibilità di proroga dell’orario di chiusura.

#### **ART. 9 - ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE COLLOCATI ALL’INTERNO DI CENTRI**

## **COMMERCIALI.**

Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande situati all'interno di Centri Commerciali, ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 della L.R. 15/2004, rilasciati in deroga alla specifica programmazione comunale di settore ivi incluse le attività artigianali, devono osservare gli orari dei Centri stessi.

### CAPO II

#### **ART. 10 – ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI CIRCOLI PRIVATI OD AFFILIATI AD ENTI A CARATTERE NAZIONALE**

In ragione dell'esigenza di assicurare il coordinamento degli orari nei Comuni, così come previsto dall'art. 50, c. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000, sono fissati come segue gli orari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci dei circoli privati o affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità siano riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Tale attività può essere effettuata:

- dalle ore **07,00 alle ore 02,00** dopo la mezzanotte nei locali al chiuso;
- dalle ore **07,00 alle ore 24,00, nelle** aree all'aperto di pertinenza del circolo, conformi ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. 17 novembre 1992, n. 564 e succ.mod., inderogabilmente, anche qualora l'attività al chiuso adotti un orario diverso.

### CAPO III

#### **Disposizioni comuni**

#### **ART. 11 – SCELTA DELL'ORARIO**

- a) L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia; può essere anche differenziato nei giorni della settimana e per periodi dell'anno.
- b) La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco in caso di apertura di un nuovo esercizio, di subingresso, di trasferimento in altra sede e di modifica dell'autorizzazione.  
In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vale l'orario scelto dal precedente titolare.
- c) L'esercente può modificare l'orario, nel corso dell'anno, previa comunicazione al Comune da effettuarsi almeno 5 giorni prima.

#### **ART. 12 – DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO**

- a) È consentito ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo A-B-D, di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lett. C) della presente ordinanza.

- b) L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.
- c) In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
- d) Le chiusure per ferie, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto di ogni anno, devono essere comunicate al Sindaco con un anticipo di 30 giorni e si intendono automaticamente autorizzate se il Comune non si esprime negativamente nei 10 giorni antecedenti l'inizio del periodo di ferie. L'esercente deve comunque informare il Sindaco in ordine ad ulteriori chiusure effettuate per qualsiasi motivo nei restanti mesi dell'anno.  
Nei mesi estivi il Sindaco può predisporre nell'interesse dei consumatori turni di apertura dei pubblici esercizi.

### **ART. 13 – CHIUSURA SETTIMANALE**

- a) E' facoltativo osservare un'intera giornata di chiusura nel corso della settimana, fermo restando la facoltà discrezionale dell'esercente di chiudere o meno l'esercizio nel giorno prefissato. L'esercente ha comunque l'obbligo di comunicare preventivamente il giorno di chiusura facoltativo eventualmente scelto, con le modalità di cui all'art. 18 della presente ordinanza;
- b) L'esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di chiusura facoltativamente osservata.

### **ART. 14 – CARTELLO ORARIO**

È fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di esporre un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali pubblici.

Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

- l'orario di apertura e chiusura comunicato al Sindaco, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;
- l'eventuale giorno o gli eventuali giorni di chiusura settimanale eventualmente prescelti.

### **ART. 15 - RIDUZIONE, MODIFICA DEGLI ORARI**

Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi;

- gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D";
- gli orari dei trattenimenti musicali;
- gli orari di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
- gli orari di attività di cui agli articoli 2,3, 5;
- gli orari di somministrazione di alimenti e bevande ai soci nonché dei trattenimenti musicale e dei giochi leciti eventualmente svolti nei circoli privati di cui all'art. 10;
- limitazione agli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza la preventiva audizione delle Associazioni di Categoria maggiormente rap-

presentativi dell'Azienda di Promozione Turistica Venezia S.r.l., delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale.

Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco, con procedura prevista dall'art. 8, comma 1, della legge n. 287/91, può modificare l'orario scelto dall'esercente.

Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 5 della legge n. 287/1991 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco, con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40/94, a prorogare la chiusura fino al limite massimo fissato per la tipologia "C".

#### **ART. 16 INQUINAMENTO ACUSTICO**

Durante l'orario di apertura dei pubblici esercizi e dei circoli privati, è consentito, all'interno del locale, l'uso di apparecchi da gioco e degli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, ecc.) a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e che i giochi e le attività che possono produrre disturbi sonori impulsivi e continui (es. flipper, calcio balilla, spostamento di tavoli) cessino entro le ore 24.00. Dovranno in ogni caso essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili, con particolare riferimento al Piano di Classificazione acustica vigente nel Comune.

#### **ART. 17 – SANZIONI**

L'inosservanza a quanto stabilito con provvedimenti comunali ed il mancato rispetto degli orari assentiti dal Sindaco sono puniti con la sanzioni previste dalle vigenti norme in materia.

#### **ART. 18– NORME FINALI**

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

I cartelli orari vigenti restano validi, a condizione che gli orari di apertura e chiusura in essi indicati non siano contrastanti con le disposizioni di cui al presente provvedimento.

Ove non si ravvisino le condizioni di cui al comma precedente gli esercenti dovranno provvedere all'adeguamento degli orari di apertura e chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Sindaco, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce integralmente la precedente n. 12 del 20/02/1995.

IL SINDACO  
Fogarini Geom. Desiderio